



COMUNE DI DOLO

Città Metropolitana di Venezia
☒ C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - ☎ 041.5121911 fax 041.410665
P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 51 DEL 29/10/2018

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE**

Dott.ssa Ilaria Morelli
Documento sottoscritto con firma digitale

IL VICE SINDACO

Gianluigi Naletto
Documento sottoscritto con firma digitale

Immediatamente eseguibile

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, seduta **pubblica di Prima** convocazione, previo avviso scritto n. 16787 del 24/06/2021.

Sul presente provvedimento risultano presenti:

		Pres.	Ass.
1	NALETTO GIANLUIGI	Consigliere	X
2	NARDO CRISTINA	Consigliere	X
3	BERGO VALENTINA	Consigliere	X
4	IULIANO CHIARA	Consigliere	X
5	MASCHERA GIORGIA	Consigliere	X
6	BELLOMO MATTEO	Consigliere	X
7	ZABOTTO MARCO	Consigliere	X
8	ZINGANO ANDREA	Consigliere	X
9	COSTANTINI CLAUDIO	Consigliere	X
10	BONELLO ANTONIO	Consigliere	X
11	FRACASSO NICOLA	Consigliere	X
12	MICHELOTTO IVANO	Consigliere	X
13	TOSATTO MARCO	Consigliere	X
14	VAZZOLER CARLOTTA	Consigliere	X
15	BOATO MELINDA	Consigliere	X
16	RIZZI INES	Consigliere	X
TOTALE			<u>16</u> <u>0</u>

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Ilaria Morelli.

All'inizio dei lavori il dr. GIANLUIGI NALETTO nella sua qualità di VICE SINDACO, assunta la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta e ha chiamato all'ufficio di scrutatori i Signori: ZABOTTO MARCO, COSTANTINI CLAUDIO, RIZZI INES.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 51 DEL 29/10/2018

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte avente natura patrimoniale (IMU) e una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/05/2018, avente per oggetto "RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI – MODALITÀ DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" CON TARIFFAZIONE PUNTUALE." è stato approvato il relativo progetto redatto da Veritas e trasmesso al Comune con nota prot. n. 5109 del 22/02/2018, dando atto a conclusione, dell'applicazione del sistema di tariffazione a corrispettivo;
- il comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013, come previsto anche dalla previgente normativa in materia di Tares, stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- lo stesso comma 668 prevede altresì che "La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.10.2018 avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO, è stato approvato il nuovo Regolamento;
- tale Regolamento si caratterizza per la raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti dall'utenza domestica e non domestica, utilizzando contenitori del rifiuto secco non riciclabile e verde/ramaglie ove prodotto, muniti di sistema di registrazione di ogni svuotamento (transponder) e, quindi, della volumetria di rifiuti prodotta. Tale sistema di misurazione per le utenze non domestiche è utilizzato anche per altre tipologie di rifiuto assimilato prodotte;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/10/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento Tariffa a Corrispettivo "TARIP";

PRESO ATTO altresì che con deliberazione di C.C. n. 74 approvata nella presente seduta di Consiglio Comunale sono state apportate alcune modifiche al REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO al fine di adeguarlo alla normativa di cui al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)

RITENUTO conseguentemente necessario apportare alcune modifiche anche al regolamento tariffa a corrispettivo, per adeguare lo stesso al Regolamento di cui al punto precedente ed alla normativa sulle rateizzazioni dei debiti, nonché apportare, in via straordinaria, una modifica all'art. 32, al fine di agevolare le UND maggiormente colpite dagli effetti negati della pandemia da Covid-19, con l'aggiunta del seguente comma 2:

"Per i soli esercizi 2021 e 2022 la definizione dei criteri di dettaglio e le modalità per il riconoscimento di agevolazioni per le utenze non domestiche, conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19, viene demandata alla Giunta Comunale. L'organo esecutivo nel riconoscere le agevolazioni dovrà rispettare il principio di proporzionalità e gradualità delle agevolazioni concesse sulla base dell'entità del danno subito a causa della pandemia Covid-19". In ogni caso il criterio guida che deve essere rispettato dalla Giunta Comunale, nell'adozione di apposito bando, deve prevedere il riconoscimento di agevolazioni destinate alle sole attività economiche che abbiano comunque subito, a causa degli effetti negativi derivanti dalla pandemia, una comprovata riduzione del fatturato/reddito rispetto al 2019 di almeno il 30%."

VISTO che a tale scopo è stato predisposto l'allegato con le modifiche evidenziate da apportare al "Regolamento Tariffa a corrispettivo TARIP" composto da n. 48 articoli, che viene allegato sub **lett. A)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

VISTO l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, il quale ha previsto il termine del 30/06/2021 per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI e TARIP per l'esercizio 2021, con entrata in vigore degli provvedimenti dal 01/01/2021;

VISTO che la presente deliberazione dovrà essere inviata, secondo la normativa vigente, per la pubblicazione telematica, sul portale informatico del MEF- Dipartimento delle Finanze;

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 446/97 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" che ha attribuito ai Comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a) ed f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio la competenza, rispettivamente, in materia di regolamenti e di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VISTO il d.lgs.446 del 15/12/1997;

VISTO il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla presente proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. 267/00 con verbale n. 53 del 21/06/2021;

SENTITE le commissioni consiliari I e II riunite in seduta congiunta in data 24/06/2021, nell'esaminare la proposta del presente regolamento;

DATO ATTO pertanto che il nuovo testo regolamentare risulta allegato alla proposta;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. di apportare le modifiche, **di cui all'allegato A)** parte integrante e sostanziale del presente atto, al Regolamento tariffa a corrispettivo "TARIP", con entrata in vigore delle stesse dall'1.1.2021,
3. di inviare, secondo la normativa vigente, la presente deliberazione, per la pubblicazione telematica, sul portale informatico del MEF- Dipartimento delle Finanze;
4. di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra descritta;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Il Presidente apre il dibattito ed illustra l'argomento;

Gli interventi sono pubblicati integralmente in forma digitale sul sito web del Comune alla pagina "Il Comune – Consiglio – Sedute del Consiglio Comunale – Streaming live delle sedute consiliari" e fanno parte sostanziale del presente atto.

Preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire sul punto, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera;

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 16

Astenuti n. 2 (Cons. Tosatto Marco e Vazzoler Carlotta)

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 11

Voti Contrari n. 3 (Cons. Michelotto Ivano, Rizzi Ines e Melinda Boato)

DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto "APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 51 DEL 29/10/2018", così come presentata.

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 16

Astenuti n. 2 (Cons. Tosatto Marco e Vazzoler Carlotta)

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 11

Voti Contrari n. 3 (Cons. Michelotto Ivano, Rizzi Ines e Melinda Boato)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI DOLO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 53 del 21.06.2021

Parere su proposta di deliberazione n. 74 del 17/06/2021 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 51 DEL 29/10/2018”

Il Collegio dei Revisori del Comune di Dolo, Città Metropolitana di Venezia, nelle persone di:

- Rag. Fiorenzo Giuseppe Lorenzini – Presidente
- Dott. Antonio Malatrasì – componente;
- Dott. Renato Martinelli – componente.

PRESO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135), il D.Lgs. n. 152/2006 “Codice sull'Ambiente” ha subito alcune modifiche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi urbani, modificando altresì alcune definizioni tecniche di settore;

RITENUTO conseguentemente necessario apportare alcune modifiche anche al regolamento tariffa a corrispettivo, per adeguare lo stesso alla normativa conseguente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020;

VISTA altresì la nuova normativa sulla rateizzazione dei debiti tributari, contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per cui si rende necessario adeguare il Regolamento in oggetto;

CONSIDERATO inoltre la necessità di apportare, in via straordinaria, una modifica all'art. 32, al fine di agevolare le UND maggiormente colpite dagli effetti negati della pandemia da Covid-19, con l'aggiunta del seguente comma 2: -

“Per i soli esercizi 2021 e 2022 la definizione dei criteri di dettaglio e le modalità per il riconoscimento di agevolazioni per le utenze non domestiche, conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19, viene demandata alla Giunta Comunale. L'organo esecutivo nel riconoscere le agevolazioni dovrà rispettare il principio di proporzionalità e gradualità delle agevolazioni concesse sulla base dell'entità del danno subito a causa della pandemia Covid-19”. In ogni caso il criterio guida che deve essere rispettato dalla Giunta Comunale, nell'adozione di apposito bando, deve prevedere il riconoscimento di agevolazioni destinate alle sole attività economiche che abbiano comunque subito, a causa degli effetti negativi derivanti dalla pandemia, una comprovata riduzione del fatturato/reddito rispetto al 2019 di almeno il 30%.”

COMUNE DI DOLO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 446/97 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" che ha attribuito ai Comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a) ed f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio la competenza, rispettivamente, in materia di regolamenti e di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VISTO il d.lgs.446 del 15/12/1997;

VISTO il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;


Tutto quanto sopra indicato e considerato,

Il Collegio dei Revisori


preso atto che le succitate modifiche al Regolamento in oggetto entreranno in vigore dal 01/01/2021, esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione n. 74 del 17/06/2021 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 51 DEL 29/10/2018".

L'Organo di Revisione


Il Presidente rag. Fiorenzo Giuseppe Lorenzini



Il componente dott. Antonio Malatrasi



Il componente dott. Renato Martinelli



Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento

1. Il presente Regolamento si inquadra all'interno della seguente normativa di riferimento:

- a) Il D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale ed in particolare la parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- b) Il DPR 158/1999 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- c) La legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1 comma 668, che prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possano applicare una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- d) Il DM 20.04.2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";
- e) La Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 (art. 3 comma 6 lett. e) che riserva ai Consigli di Bacino il compito di determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza, sulla base della quale la "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia", sottoscritta il 24.11.2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n.

Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tariffa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

130974/2012), attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine a:

- determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo
TARI in capo alle Amministrazioni stesse;

- f) Le delibere assunte dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (di seguito Consiglio di Bacino) come pubblicate sul sito dell'Ente;
- g) Il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivo della disciplina per l'assimilazione ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, dei rifiuti prodotti dall'utenza non domestica.

Art. 3 Rifiuti: Definizioni e Classificazione

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono distinti in Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali ai sensi della classificazione di cui all'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche individuati dal Comune con proprio Regolamento, con il quale ha definito i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione. In ogni caso la quantità di rifiuti assimilati conferita deve essere coerente con lo standard fornito dal

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARIP.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

Frazione umida (o umido): rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

Frazione verde (o verde): rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.

Utenza domestica: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.

Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.

Locale: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.

Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto,

gestore del servizio, ovvero con le volumetrie dei contenitori forniti e le relative previste frequenze di svuotamento.

5. Ai fini del presente Regolamento valgono innanzitutto le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti: le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, vengono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate:

- a) *Autocompostaggio* : il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche ai fini dell'utilizzo in sito del prodotto;
- b) *detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- c) *gestione dei rifiuti*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene fluviali, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- d) *gestore*: il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, in base all'apposito contratto di servizio;

parcheggi, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.

Tariffa variabile normalizzata: tariffa determinata con applicazione del Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.

Tariffa variabile puntuale: tariffa determinata sulla base della misurazione puntuale dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente Regolamento.

- | | |
|---|--|
| <p>e) <i>produttore</i>: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);</p> <p>f) <i>raccolta</i>: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione degli Ecocentri ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;</p> <p>g) <i>raccolta differenziata</i>: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;</p> <p>h) <i>recupero</i>: qualsiasi operazione (compreso il riciclaggio) il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;</p> <p>i) <i>riciclaggio</i>: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini;</p> <p>j) <i>smaltimento</i>: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;</p> <p>k) <i>spazzamento</i>: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero</p> | |
|---|--|

della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) *trasporto*: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

m) *trattamento*: operazioni di recupero o smaltimento.

6. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

a) *conferimento*: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;

b) *Ecocentro* (o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata o Centro di raccolta): area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; area recintata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e di rifiuti particolari destinati allo smaltimento;

c) *sportello*: locale gestito dal Gestore del servizio e dedicato al ricevimento degli utenti, alla gestione delle richieste e delle pratiche nonché alla distribuzione di alcuni strumenti necessari al conferimento dei rifiuti;

d) *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;

e) *raccolta differenziata multimateriale*: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad

esempio vetro-lattine, oppure vetro-plastica-lattine), che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

- f) *rifiuto secco non riciclabile o rifiuto residuo (RUR)*: rifiuto urbano non pericoloso, residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata, dal quale non sia possibile riciclare materia;
- g) *frazioni differenziate o recuperabili*: frazioni di rifiuto recuperabile oggetto di raccolta differenziata (verde, umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale);
- h) *frazione umida o umido*: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- i) *verde*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;
- j) *tariffa variabile normalizzata*: calcolata con il Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999);
- k) *tariffa variabile puntuale*: si determina sulla base della misurazione puntuale della pesatura in kg dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente regolamento;
- l) *utenze*: luoghi, locali o aree scoperte operative (comprese superfici liquide), non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati ,comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte

di uso comune di condomini, Centri commerciali integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale;

- m) *utenze domestiche*: utenze ubicate in locali adibiti o destinati ad uso di civile abitazione o a queste pertinenziali;
- n) *utenze non domestiche*: utenze ubicate in locali adibiti o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- o) *utente*: chiunque (persona fisica o giuridica) possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- p) *utenze singole*: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- q) *utenza aggregata*: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

Art. 17 Tariffa giornaliera

1. La tariffa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Si rinvia all'art. 29 per la relativa disciplina.
2. La tariffa applicabile è determinata specificatamente nella delibera tariffaria rapportando a giorno la tariffa annuale (comprensiva della quota fissa e della quota variabile) definita ai sensi del DPR 158/99 relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del 50%. Per i banchi di mercato settimanale si applica quanto previsto dall'art. 29, comma 6.
3. Alle utenze giornaliere non si applicano gli svuotamenti minimi di cui all'art. 16.

Art. 17 Tariffa giornaliera

1. La tariffa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Si rinvia all'art. 29 per la relativa disciplina.
2. La tariffa applicabile è determinata specificatamente nella delibera tariffaria rapportando a giorno la tariffa annuale (comprensiva della quota fissa e della quota variabile) definita ai sensi del DPR 158/99 relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del 50%. ~~Per i banchi di mercato settimanale si applica quanto previsto dall'art. 29, comma 6.~~
3. Alle utenze giornaliere non si applicano gli svuotamenti minimi di cui all'art. 16.
4. **Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.**

Art. 20 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti

2. Si intendono per:
- a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*, tutte le superfici comunque utilizzabili a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, specchi acquei;
 - c. *utenze domestiche*, le civili abitazioni;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 20 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti

2. ABROGATO

Art. 22 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - i) le aree di produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tariffazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Art. 22 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - i) ~~le aree di produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tariffazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.~~

Art. 24 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici ove si producono prevalentemente e continuativamente rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati) tra cui le superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili a tariffa i fabbricati rurali ad uso abitativo, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. Sono assoggettate a tariffa le superfici delle aziende agricole e vinicole (insediamenti agricoli) che producono anche rifiuti assimilati agli urbani (nella superficie imponibile dell'azienda vinicola non si computano i terreni agricoli). All'attività agricola è equiparata l'attività florovivaistica, comprese le serre a terra. Ai fini dell'applicazione della tariffa non sono equiparati ad attività agricola le attività di agriturismo;

Art. 24 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa le seguenti superfici:
 - a) Superfici adibite all'allevamento di animali.
 - b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e speciali (non assimilabili o non assimilati), ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove tali rifiuti si formano (escluse dalla tariffa), la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa della tariffa) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Categorie di attività	Quota di abbattimento della superficie
Ambulatori medici	50%
Magazzini di logistica	50%
Carrozzerie	50%
Autofficine	50%
Autofficine di elettrauto	50%
Cantieri navali	50%
Ambulatori dentistici ed odontotecnici	50%
Fabbri, Falegnamerie	50%
Gommisti	50%
Lavanderie, Tintorie	50%
Marmisti	50%
Case di cura	50%
Tipografie	50%

assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tarip i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla TARIP gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARIP le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

Vernicerie	50%
Vetriere	50%
Ipermercati di generi misti	50%

Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate (ai sensi dell'Art. 27) in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, bar o mense.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (assimilati agli urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER;

b) comunicare al gestore entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione (formulari in quarta copia e copia del contratto con l'impianto di destinazione o intermediario) attestante l'avvenuto trattamento presso imprese a ciò abilitate.

5. La comunicazione di cui alla lett. b) del precedente comma se prodotta per ottenere esclusioni di superficie in funzione di produzione di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, ha valenza per l'anno in cui è presentata e non per quello cui i formulari si riferiscono, non potendo operare retroattivamente, invece se presentata anche negli anni precedenti ha lo scopo di confermare/mantenere l'esclusione già applicata, per l'anno

d) Superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.

e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici (escluse dalla tariffa) ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa e variabile) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Categorie di attività	Quota di abbattimento della superficie
Ambulatori medici	50%
Magazzini di logistica	50%
Carrozzerie	50%
Autofficine	50%
Autofficine di elettrauto	50%
Cantieri navali	50%

di riferimento (in cui sono stati prodotti i rifiuti). Qualora la citata comunicazione non venga presentata ogni anno non consentirà di godere di alcuna esclusione/riduzione per l'anno precedente e si procederà all'addebito della tariffa sull'intera superficie dell'utenza con la prima emissione utile.

Ambulatori dentistici ed odontotecnici	50%
Fabbri, Falegnamerie	50%
Gommisti	50%
Lavanderie, Tintorie	50%
Marmisti	50%
Case di cura	50%
Tipografie	50%
Vernicerie	50%
Vetriere	50%
Ipermercati di generi misti	50%

4. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella comunicazione originaria, o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
6. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a verifica con le modalità previste dall' art. 40 del presente regolamento.

Art. 26 Commisurazione del nucleo familiare

3. (cd. "**case a disposizione**") Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune, o in diverso comune, o all'estero (iscritti AIRE), o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e occupati da soggetti non residenti, si considerano come utenze domestiche non stabilmente attive, salvo non ricorrano i presupposti per l'esclusione di cui all' Art. 22 , si determina il nucleo in n. **1** componenti.

Art. 26 Commisurazione del nucleo familiare

3. (cd. "**case a disposizione**") Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune, o in diverso comune, o all'estero (~~iscritti AIRE~~), o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e occupati da soggetti non residenti, si considerano come utenze domestiche non stabilmente attive, salvo non ricorrano i presupposti per l'esclusione di cui all' Art. 22, si determina il nucleo in n. **1** componente.

Art. 29 Modalità di applicazione della tariffa giornaliera

1. L'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della tariffa giornaliera, da calcolarsi come previsto all' Art. 17 del presente Regolamento (senza applicazione degli svuotamenti minimi di cui all'Art. 16), è assolto con il pagamento al Comune (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dallo stesso) di quanto dovuto per la tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. In tali fattispecie, al fine di consentire l'applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione provvede a comunicare al Gestore, almeno mensilmente, le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all' applicazione della tariffa giornaliera (esempio superficie, durata, destinazione d'uso). Per le iniziative per cui il Comune dichiara di sostituirsi nel pagamento della tariffa la tariffa sui rifiuti è addebitata al Comune.
Qualora l'utenza necessiti, invece, di un servizio personalizzato dovrà contattare il gestore prima dell'occupazione al fine di procedere come previsto al comma 5.
2. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:
 - a. occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
 - b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
 - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc....;

Art. 29 Modalità di applicazione della tariffa giornaliera

1. L'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della tariffa giornaliera, da calcolarsi come previsto all' Art. 17 del presente Regolamento (senza applicazione degli svuotamenti minimi di cui all'Art. 16), è assolto con il pagamento al Comune (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dallo stesso) di quanto dovuto **per il Canone Unico**. In tali fattispecie, al fine di consentire l'applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione provvede a comunicare al Gestore, almeno mensilmente, le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all' applicazione della tariffa giornaliera (esempio superficie, durata, destinazione d'uso). Per le iniziative per cui il Comune dichiara di sostituirsi nel pagamento della tariffa la tariffa sui rifiuti è addebitata al Comune.
Qualora l'utenza necessiti, invece, di un servizio personalizzato dovrà contattare il gestore prima dell'occupazione al fine di procedere come previsto al comma 5.
2. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:
 - a. occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
 - b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
 - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc....;
 - d. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni

<p>d. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;</p> <p>e. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione;</p> <p>f. occupazioni effettuate per manifestazioni e iniziative promosse da organizzazioni, enti, comitati o movimenti non aventi scopi di lucro, purché risultino strumentali per il raggiungimento di scopi sociali, culturali, umanitari, di ricerca scientifica, di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, e in generale di carattere filantropico in collaborazione con l'Amministrazione Comunale a sostegno di iniziative, approvate con apposita deliberazione di Giunta Comunale, che rientrino nei programmi della stessa ritenute sussidiarie rispetto alle finalità istituzionali.</p> <p>3. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli Artt. 30 e segg.</p> <p>4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.</p> <p>5. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 2 lett. e) ed f) qualora vi sia altresì somministrazione di cibo e/o bevande, nonché per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, etc..) essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, il servizio di</p>	<p>politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione;</p> <p>f. occupazioni effettuate per manifestazioni e iniziative promosse da organizzazioni, enti, comitati o movimenti non aventi scopi di lucro, purché risultino strumentali per il raggiungimento di scopi sociali, culturali, umanitari, di ricerca scientifica, di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, e in generale di carattere filantropico in collaborazione con l'Amministrazione Comunale a sostegno di iniziative, approvate con apposita deliberazione di Giunta Comunale, che rientrino nei programmi della stessa ritenute sussidiarie rispetto alle finalità istituzionali.</p> <p>3. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli Artt. 30 e segg.</p> <p>4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.</p> <p>5. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 2 lett. e) ed f) qualora vi sia altresì somministrazione di cibo e/o bevande, nonché per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, etc..) essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, il servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato:</p> <p>a. sulla base di specifici contratti tra il promotore della</p>
--	--

<p>raccolta dei rifiuti può essere effettuato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione e il Gestore del servizio, nel qual caso la tariffa giornaliera non è dovuta, essendo assorbita da quanto previsto da detto contratto; b. previo apposito provvedimento assunto dalla Giunta Comunale, attraverso l'uso degli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) assegnati al Comune. La tariffa viene applicata come previsto all'Art. 17 con applicazione della tariffa corrispondente alla categoria dell'allegato A) determinata in funzione dell'utilizzo che viene fatto dell'area durante l'evento. <p>6 Ai banchi di mercato settimanale o ricorrente, provvisti di licenza annuale (per occupazione temporanea) si applica la tariffa giornaliera, per la quota fissa come previsto all'art. 17, senza applicazione di svuotamenti minimi, mentre per la quota variabile addebitando il numero di svuotamenti stabiliti con delibera di approvazione delle tariffe, dei contenitori del rifiuto secco non riciclabile e della carta, cartone e multimateriale da 120 litri in proporzione alle presenze anno per la categoria 16 "Banchi di mercato beni durevoli" e per la categoria 29 "Banchi di mercato generi alimentari" comprendente altresì la frazione di rifiuto umido.</p>	<p>manifestazione e il Gestore del servizio, nel qual caso la tariffa giornaliera non è dovuta, essendo assorbita da quanto previsto da detto contratto;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. previo apposito provvedimento assunto dalla Giunta Comunale, attraverso l'uso degli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) assegnati al Comune. La tariffa viene applicata come previsto all'Art. 17 con applicazione della tariffa corrispondente alla categoria dell'allegato A) determinata in funzione dell'utilizzo che viene fatto dell'area durante l'evento. <p>6 Ai banchi di mercato settimanale o ricorrente, provvisti di licenza annuale (per occupazione temporanea) si applica la tariffa giornaliera, per la quota fissa come previsto all'art. 17, senza applicazione di svuotamenti minimi, mentre per la quota variabile addebitando il numero di svuotamenti stabiliti con delibera di approvazione delle tariffe, dei contenitori del rifiuto secco non riciclabile e della carta, cartone e multimateriale da 120 litri in proporzione alle presenze anno per la categoria 16 "Banchi di mercato beni durevoli" e per la categoria 29 "Banchi di mercato generi alimentari" comprendente altresì la frazione di rifiuto umido.</p>
<p>Art. 30 Riduzioni</p> <p>per le utenze domestiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni e sempre che l'utenza abbia in dotazione i contenitori per la raccolta differenziata : 	<p>Art. 30 Riduzioni</p> <p>per le utenze domestiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni e sempre che l'utenza abbia in dotazione i contenitori per la raccolta differenziata :

- a. abitazioni di residenza nel Comune (quindi non "case e disposizione" di cui all'Art. 26) con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche: riduzione del 30% nella quota fissa;
- b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata, ossia calcolata con metodo normalizzato, salvo che l'utenza non richieda l'utilizzo di alcuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) ex Art. 26 in tal caso vi è esenzione della quota variabile;
- c. abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui all'Art. 13 , comma 2 , D.L. 201/2011 in seguito specificate: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata, ossia calcolata con metodo normalizzato,;

Le riduzioni di cui ai punti precedenti non sono tra loro cumulabili.

- 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, come modificato dall' art. 9 bis del D.L. 47/2014, la tariffa nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata⁷ è ridotta di (2/3) due terzi alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il possesso in Italia deve

- a. abitazioni di residenza nel Comune (quindi non "case e disposizione" di cui all'Art. 26) con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche: riduzione del 30% nella quota fissa;
- b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata, ossia calcolata con metodo normalizzato, salvo che l'utenza non richieda l'utilizzo di alcuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) ex Art. 26 in tal caso vi è esenzione della quota variabile;
- c. abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di riduzione **di cui al successivo comma 3**: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata, ossia calcolata con metodo normalizzato,;

- 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

- 3. **Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota di tariffa fissa e dell'eventuale quota di tariffa variabile normalizzata applicabile.**

essere a titolo di proprietà o di usufrutto. In tali ipotesi non si applica alcuna altra riduzione di cui al presente articolo.

per le utenze non domestiche non stabilmente attive (cd. stagionalità)

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La suddetta riduzione per stagionalità può essere applicata anche ai soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che ne sia dichiarato l'uso nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre e in altro periodo (massimo di 15 giorni al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare.
2. La riduzione per stagionalità si applica se le relative condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

per le utenze non domestiche non stabilmente attive (cd. stagionalità)

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La suddetta riduzione per stagionalità può essere applicata anche ai soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che ne sia dichiarato l'uso nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre e in altro periodo (massimo di 15 giorni al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare.
2. La riduzione per stagionalità si applica se le relative condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, purché l'apertura non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del 50% della quota fissa e dell'eventuale quota variabile normalizzata applicabile; in particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche

vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, alle seguenti condizioni:

- a. l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;
 - b. qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo.
4. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 30 bis Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui all'art. 30 ter del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.

6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 30 ter Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la quota variabile normalizzata della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità

	<p>di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.</p> <p>3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.</p> <p>5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.</p>
<p>Art. 32 Agevolazioni ed esenzioni 1. Il Comune con la delibera di approvazione dell' articolazione tariffaria può prevedere e disciplinare eventuali agevolazioni di carattere sociale e/o di politica fiscale comunale per incentivare</p>	<p>Art. 32 Agevolazioni ed esenzioni</p>

comportamenti virtuosi. Nella medesima deliberazione deve essere anche indicata la modalità di copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte.

1. Il Comune con la delibera di approvazione dell' articolazione tariffaria può prevedere e disciplinare eventuali agevolazioni di carattere sociale e/o di politica fiscale comunale per incentivare comportamenti virtuosi. Nella medesima deliberazione deve essere anche indicata la modalità di copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte.

2. Per i soli esercizi 2021 e 2022 la definizione dei criteri di dettaglio e le modalità per il riconoscimento di agevolazioni per le utenze non domestiche, conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19, viene demandata alla Giunta Comunale. L'organo esecutivo nel riconoscere le agevolazioni dovrà rispettare il principio di proporzionalità e gradualità delle agevolazioni concesse sulla base dell'entità del danno subito a causa della pandemia Covid-19". In ogni caso il criterio guida che deve essere rispettato dalla Giunta Comunale, nell'adozione di apposito bando, deve prevedere il riconoscimento di agevolazioni destinate alle sole attività economiche che abbiano comunque subito, a causa degli effetti negativi derivanti dalla pandemia, una comprovata riduzione del fatturato/reddito rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Art. 45 Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. L'Ente Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.
2. La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, l'Ente Gestore può disporre transazioni su crediti.
4. Il Gestore, su specifica richiesta motivata dell'utente, può concedere la rateizzazione degli importi a debito dovuti (per ogni fattura) nel rispetto dei seguenti criteri, salvo il pagamento delle fatture emesse successivamente alla rateizzazione per il debito tariffario ordinario maturato:

guali o superiori ad €	Inferiori ad €	Numero rate mensili
300	1.200	6
1.200	5.000	12
5.000	30.000	30
30.000		Rate da concordare

5. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi legali a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo

Art. 45 Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. Il Gestore, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto anche della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari **€ 100,00** (cento/00);
- b) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		Numero rate mensili
da	a	
€ 100,00	€ 500,00	fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		da trentasette a settantadue rate mensili

- c) Il Gestore stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

d) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).

e) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

h) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Gestore può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene

presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 48 Prima applicazione e disposizioni transitorie

1. Allo scopo di individuare correttamente i parametri di riferimento per l' implementazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale e concedere agli utenti un breve periodo di tempo per adeguarsi al nuovo servizio ed al nuovo sistema di misurazione e fatturazione ,la determinazione della tariffa variabile, per l' anno 2019, in deroga a quanto previsto nel presente regolamento, potrà avvenire, a titolo di acconto, per ogni frazione di rifiuto e tutte le tipologie di utenza adottando il criterio parametrico (metodo normalizzato) prevedendo a conguaglio l' applicazione di tariffe o rimborsi, per il RUR e/o il Verde di tutte le utenze , determinati sulla base degli effettivi svuotamenti registrati nel corso dell' anno indicato, ovvero proporzionando su base annua le rilevazioni registrate in frazioni di anno.

Art. 48 Prima applicazione e disposizioni transitorie

1. Allo scopo di individuare correttamente i parametri di riferimento per l' implementazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale e concedere agli utenti un breve periodo di tempo per adeguarsi al nuovo servizio ed al nuovo sistema di misurazione e fatturazione ,la determinazione della tariffa variabile, per l' anno 2021, in deroga a quanto previsto nel presente regolamento, potrà avvenire, a titolo di acconto, per ogni frazione di rifiuto e tutte le tipologie di utenza adottando il criterio parametrico (metodo normalizzato) prevedendo a conguaglio l' applicazione di tariffe o rimborsi, per il RUR e/o il Verde di tutte le utenze , determinati sulla base degli effettivi svuotamenti registrati nel corso dell' anno indicato, ovvero proporzionando su base annua le rilevazioni registrate in frazioni di anno.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

2. Esso stabilisce altresì, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, i criteri per la realizzazione nel Comune di Dolo dei sistemi di misurazione, puntuale o con sistemi semplificati, della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, disciplinando altresì l'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

Art. 4 Il servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (di seguito "Servizio rifiuti") è attività di pubblico interesse e comprende le fasi di:
 - a) raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 - b) spazzamento dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali;
 - c) trasporto dei rifiuti raccolti fino all'avvio a smaltimento/recupero presso gli impianti di loro trattamento;
 - d) trattamento dei rifiuti presso impianti autorizzati.
2. Il Servizio rifiuti è disciplinato dalla normativa richiamata nell'art. 2, dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti

5. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano o assimilato prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta o di pulizia del suolo pubblico, al di fuori di standard e modalità

Art. 1 Oggetto del Regolamento

2. Esso stabilisce altresì, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, i criteri per la realizzazione nel Comune di Dolo dei sistemi di misurazione, puntuale o con sistemi semplificati, della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e dei rifiuti assimilati~~, disciplinando altresì l'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

Art. 4 Il servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ (di seguito "Servizio rifiuti") è attività di pubblico interesse e comprende le fasi di:
 - a. raccolta dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 - b. spazzamento dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali;
 - c. trasporto dei rifiuti raccolti fino all'avvio a smaltimento/recupero presso gli impianti di loro trattamento;
 - d. trattamento dei rifiuti presso impianti autorizzati.
2. Il Servizio rifiuti è disciplinato dalla normativa richiamata nell'art. 2, dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti

5. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano ~~e assimilato~~ prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta o di pulizia del suolo pubblico, al di fuori di standard e modalità

definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sulle tariffe poste a carico delle altre utenze, mentre il costo di trattamento dei relativi rifiuti urbani raccolti è inserito nel Piano Finanziario.

Art. 20 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati ed esistenti sul territorio comunale.
5. Nella definizione della parte variabile della tariffa i criteri di ripartizione dei costi sono commisurati sulla base della qualità e numero dei servizi messi a disposizione, anche quando non siano utilizzati dall'utente.

Non comportano esonero o riduzione della tariffa, salvo quanto previsto all'Art. 33:

- a) la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
- b) il mancato ritiro (salvo quanto previsto agli Art. 26 e 31) da parte dell'utente domestico e non domestico di qualsivoglia contenitore per la raccolta dei rifiuti e/o dei dispositivi necessari per l'utilizzazione del servizio;
- c) l'interruzione temporanea del servizio.

Art. 23 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi da tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di

definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sulle tariffe poste a carico delle altre utenze, mentre il costo di trattamento dei relativi rifiuti urbani raccolti è inserito nel Piano Finanziario.

Art. 20 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani **e assimilati** ed esistenti sul territorio comunale.
5. Nella definizione della parte variabile della tariffa i criteri di ripartizione dei costi sono commisurati sulla base della qualità e numero dei servizi messi a disposizione, anche quando non siano utilizzati dall'utente.

Non comportano esonero o riduzione della tariffa, salvo quanto previsto all'Art. 33:

- a) la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani **e assimilati**
- b) il mancato ritiro (salvo quanto previsto agli Art. 26 e 31) da parte dell'utente domestico e non domestico di qualsivoglia contenitore per la raccolta dei rifiuti e/o dei dispositivi necessari per l'utilizzazione del servizio;
- c) l'interruzione temporanea del servizio.

Art. 23 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi da tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani **e**

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 25 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. L'Utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui al titolo V, l'indicazione della superficie calpestabile (come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o da altra analoga, ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta) allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale.

assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 25 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani **e assimilati**, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. L'Utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui al titolo V, l'indicazione della superficie calpestabile (come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o da altra analoga, ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta) allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale.